

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 397)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, PALUMBO, FINIZZI e ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1969

Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, ha apportato in materia non poche facilitazioni ed agevolazioni. Tra l'altro essa ha infatti stabilito che alcune certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in forma autentica.

Una disposizione della stessa legge ha impedito tuttavia di trarre un completo vantaggio dalle agevolazioni introdotte. Si tratta della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 21 che ha stabilito che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione. Detta disposizione infatti non solo non ha apportato alcun miglioramento alle norme preesistenti, ma in alcuni casi ha anzi rappresentato un peggioramento.

Ciò è avvenuto, ad esempio, per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali cioè di certificati che, dovendo essere rilasciati da uno stesso ufficio per una stessa persona, a norma dell'articolo 11, debbono essere contenuti in un unico documento. In tali casi infatti l'applicazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 21 ha portato come conseguenza che l'interessato, in luogo di dover pagare il corrispettivo per il rilascio di un solo certificato (come avverrebbe se non si avvalessse della facoltà di fare dichiarazioni sostitutive e richiedesse certificazioni contestuali), è tenuto a corrispondere tante volte l'ammontare della tassa di concessione governativa di lire 400 quanto è il numero delle dichiarazioni sostitutive.

È pertanto sentita la necessità che detta disposizione venga riformata. Ciò è quanto forma oggetto del presente disegno di legge che prevede appunto di modificare il primo comma dell'articolo 21 in modo che la

autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni venga assoggettata alla tassa di concessione governativa di lire 400 indipendentemente dal numero delle dichiarazioni stesse.

Qualora gli onorevoli colleghi dovessero giudicare troppo ampia la portata della modifica da noi proposta, l'articolo unico del disegno di legge potrebbe essere riformulato in modo da eliminare il cumulo della tassa anzidetta almeno per le autenticazioni di sot-

toscrizioni sostitutive di certificazioni contestuali rilasciabili da uno stesso ufficio ad una stessa persona. In questo caso, la formulazione dell'articolo unico potrebbe essere la seguente: « Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto il seguente comma: " E soggetta ad unica tassa di lire 400 la autenticazione di sottoscrizione sostitutiva di certificazioni contestuali di cui all'articolo 11 " ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 indipendentemente dal numero delle dichiarazioni stesse ».